

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 25/02/2025

### FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto della pensione, stipulato in data 9.6.2015 (TAN 4,50%), la ricorrente provvedeva (nell'anno 2019) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 50 (su 120 previste).
2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri, la ricorrente (tenuto conto di quanto già rimborsatole) lamentava la mancata restituzione di quanto interamente ad essa dovuto a titolo di parziale rimborso dei costi del credito.
3. Dopo aver chiesto all'intermediario il rimborso dei costi in questione e averne ricevuto riscontro negativo, presentava, quindi, il ricorso introduttivo della procedura davanti all'*Arbitro bancario finanziario*, chiedendo il rimborso, in proporzione agli interessi, dei costi per commissione rete esterna (per euro 1.188,32).  
Nel ricorso non sono stati domandati gli interessi.
4. Ha resistito l'intermediario, asserendo di avere già rimborsato quanto dovuto, specificando:
  - di aver già rimborsato in sede di conteggio estintivo gli interessi non maturati, per un importo di euro 2.910,39, e le commissioni di gestione per euro 2.043,21; inoltre in sede di riscontro al reclamo ha restituito l'ulteriore importo di euro 520,13 a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni di attivazione" ed alle "spese di istruttoria", determinato applicando il criterio del costo ammortizzato su tali voci di costo (ulteriormente precisando che tale importo è stato maggiorato di € 49,63 pari alla differenza tra il rimborso delle

commissioni di gestione, per la parte non maturata, al lordo delle spese fisse di euro 50,00 e quanto detratto in sede di conteggio estintivo; il risultato, maggiorato degli interessi legali per complessivi euro 561,26, è stato corrisposto al rappresentante del ricorrente a mezzo assegno circolare):

- che i costi per *commissione rete esterna* non rientrano tra gli oneri rimborsabili, in quanto inerenti a prestazioni di terzi in favore del consumatore già integralmente eseguite e l'intermediario risulterebbe anche carente di legittimazione passiva in merito alla relativa richiesta;

Nelle argomentazioni difensive, l'intermediario ha inoltre evidenziato che le conclusioni esposte risulterebbero avvalorate dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-555/21, in cui la Corte, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, ha in sostanza chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare, ha diritto al rimborso dei soli costi *recurring*, effettivamente dipendenti dalla durata del contratto stesso, e non anche di quelli *up front*, preliminari o contestuali alla relativa conclusione.

Ha inoltre asserito la necessità di fare riferimento all'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, in forza del quale resisterebbe ancora oggi la necessità di distinguere tra oneri *up front* e *recurring*, con esclusione dei primi dalla riduzione dei costi, in caso di restituzione anticipata.

Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente sia da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Preliminarmente, giova evidenziare che, secondo un orientamento correttamente condiviso dai Collegi territoriali e conforme al principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, la fonte del diritto al rimborso dei costi per estinzione anticipata è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è comunque l'*accipiens* del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato, ancorché vengano in rilievo oneri versati a terzi, come nel caso di specie.

7. Più in generale, poi, va rilevato che l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Senonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della

predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia".

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto "sostegni-bis").

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: "*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*"; e che "*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al DPR n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va rilevato che, sulla base della descrizione fornita nel contratto e considerati gli orientamenti condivisi dei Collegi territoriali, la "commissione rete esterna" deve essere qualificata come *up front*.

11. Ne deriva che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in proporzione agli interessi in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, effettuati gli arrotondamenti necessari, ammonta, complessivamente, a euro 1.188,32, da arrotondare ad euro 1.188,00, coincidendo con quella richiesta da parte ricorrente.

12. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in accoglimento della

domanda, l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere alla ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 1.188,00.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo di € 1.188,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ALBERTO MARIA BENEDETTI